

Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2016, n. 12-4340

**Art. 8/ter D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. Proroga sospensione parere fabbisogno ex art. 8 ter disposta con D.G.R. n. 35-2402 del 09/11/2015. Relativamente a Comunita' terapeutiche per minori e Comunita' riabilitative psicosociali.**

A relazione degli Assessori Ferrari, Saitta:

Con D.G.R. n. 35-2402 del 09/11/2015 è stata disposta la sospensione dell'espressione della verifica di compatibilità ex art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativamente alla realizzazione, ampliamento, riconversione e trasferimento in altra ASL delle Comunità Terapeutiche (CTM) e Comunità Riabilitative Psicosociali (CRP) per minori, le cui modalità, termini e criteri sono stati approvati con D.G.R. n. 46-528/2010, per una durata di 12 (dodici) mesi dalla data di approvazione della stessa D.G.R. n. 35-2402/2015.

La sospensione di cui alla D.G.R. n. 35-2402/2015 si è resa necessaria al fine di consentire alla Giunta Regionale l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- recepimento dell'accordo sancito tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e le Autonomie locali, nella seduta della Conferenza Unificata del 13 novembre 2014, inerente "gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza";
- verifica e parziale revisione dei requisiti gestionali e strutturali, stabiliti con D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 e s.m.i., inerenti le CTM e CRP, e del fabbisogno relativo alle strutture stesse adeguato con D.G.R. n. 31-12866 del 21/12/2009.

Le Direzioni regionali Coesione Sociale e Sanità hanno avviato un confronto con i servizi competenti delle Aziende Sanitarie regionali con l'intento di pervenire alla verifica e parziale revisione dei requisiti gestionali e strutturali inerenti le CTM e CRP, definiti con la D.G.R. n. 25-5079/2012 e s.m.i., e del fabbisogno relativo ai presidi medesimi, adeguato con D.G.R. n. 31-12866/2009, al fine di riequilibrarne sul territorio regionale il numero di posti letto.

La Regione Piemonte, inoltre, nel corso degli ultimi anni, ha intrapreso, unitamente alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, un percorso volto ad attivare e promuovere modalità operative strutturate per garantire, nel rispetto dei reciproci ruoli, un proficuo scambio di informazioni e una collaborazione attiva, funzionale ad innalzare gli standard qualitativi delle Comunità per Minori, sia sotto il profilo organizzativo che strutturale e, conseguentemente, la qualità complessiva dell'accoglienza dei minori collocati nelle comunità stesse.

L'art. 9, III° comma della Legge n. 184/1983 prevede che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni effettui o disponga ispezioni negli istituti di assistenza pubblici o privati e possa procedere ad ispezioni straordinarie in ogni tempo.

Valutato che in occasione delle ispezioni presso le CTM e CRP la Procura presso il Tribunale per i Minorenni ha riscontrato gravi carenze e criticità gestionali e strutturali;

rilevato che numerosi inserimenti di minori presso le CTM e CRP sono effettuati dai servizi competenti delle Aziende Sanitarie regionali in esecuzione di provvedimenti emanati dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni;

considerato che le Direzioni regionali Coesione Sociale e Sanità non hanno ancora concluso il confronto con la Procura presso il Tribunale per i Minorenni e con i servizi competenti delle Aziende Sanitarie regionali per ciò che attiene la verifica e parziale revisione dei requisiti gestionali e strutturali, stabiliti con D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012 e s.m.i., inerenti le CTM e CRP, e del fabbisogno relativo alle strutture stesse;

considerata, altresì, la scadenza del termine, prevista per il 09/11/2016, di cui alla D.G.R. n. 35-2402/2015;

ritenuto, pertanto, opportuno, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di recepimento dell'accordo sancito nella seduta della Conferenza Unificata del 13 novembre 2014, e di parziale revisione dei requisiti gestionali e strutturali stabiliti con la D.G.R. n. 25-5079/2012 e s.m.i., e del fabbisogno adeguato con la D.G.R. n. 31-12866/2009, prorogare la sospensione, disposta con D.G.R. n. 35-2402/2015, dell'espressione della verifica di compatibilità ex art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativamente alla realizzazione, ampliamento, riconversione e trasferimento in altra ASL delle CTM e CRP, le cui modalità, termini e criteri sono stati approvati con la D.G.R. n. 46-528/2010, per una durata di 6 (sei) mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento.

Tutto ciò considerato;

visto il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;

vista la L.R. n. 23 del 23/07/2008;

vista la D.G.R. n. 46-528 del 04/08/2010;

vista la D.G.R. n. 25-5079 del 18/12/2012;

vista la D.G.R. n. 31-12866 del 21/12/2009;

visto l'art. 9, comma III, della L. n. 184/1983;

visto l'accordo della Conferenza Unificata del 13/11/2014;

vista la D.G.R. n. 35-2402 del 09/11/2016;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

per le motivazioni in premessa illustrate;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

*delibera*

-di differire, nelle more dell'adozione, da parte della Giunta Regionale, del provvedimento di recepimento dell'accordo sancito tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e le Autonomie locali, inerente "gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell'infanzia e dell'adolescenza", nonché della verifica e parziale revisione dei requisiti gestionali e strutturali inerenti le CTM e CRP, stabiliti con la D.G.R. n. 25-5079/2012 e

s.m.i., e del fabbisogno relativo alle strutture stesse, adeguato con la D.G.R. n. 31-12866 del 21/12/2009, la sospensione, disposta con D.G.R. n. 35-2402/2015, dell'espressione della verifica di compatibilità ex art. 8 ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., relativamente alla realizzazione, ampliamento, riconversione e trasferimento in altra ASL delle CTM e CRP, le cui modalità, termini e criteri sono stati approvati con la D.G.R. n. 46-528 del 04/08/2010, per una durata di 6 (sei) mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento;

-di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del Servizio Sanitario Regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)